

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici

1. PREMESSA, DEFINIZIONI E NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

Premesso che:

l'organizzatore e l'intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all'esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale.

Ai sensi dell'**art. 18, comma VI, del Codice del Turismo**, l'uso nella ragione o denominazione sociale delle parole "agenzia di viaggio", "agenzia di turismo", "tour operator", "mediatore di viaggio", ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate secondo quanto indicato al punto a).

Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico che verrà sottoscritto dalle parti e che costituisce titolo per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui al successivo art. 19.

Ai fini del presente contratto s'intende per:

organizzatore di viaggi: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui all'**art. 34 Cod. Tur.** o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; **venditore intermediario**: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'**art. 34 Cod. Tur.** verso un corrispettivo forfettario; **turista**: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

La nozione di "pacchetto turistico" (**art. 34 Cod. Tur.**) è la seguente:

i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti "tutto compreso", le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario:

- trasporto;
- alloggio;
- servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis)...che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico.

2. FONTI LEGISLATIVE

La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi dell'**art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011** (il "Codice del Turismo") – dalla **L. 27/12/1977 n. 1084** di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 – in quanto applicabile – nonché dal **Codice del Turismo (artt. 32-51)** e sue successive modificazioni.

3. PRENOTAZIONI

La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'Organizzatore invierà conferma, anche a mezzo telematico, al cliente presso l'agenzia di viaggi intermediaria.

L'organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall'**art. 37, comma 2 Cod. Tur.** Ai sensi dell'**art. 32, comma 2, Cod. Tur.**, nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli **artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005**), l'organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l'inesistenza del diritto di recesso previsto dagli **artt. 64 e ss. Del D. Lgs. 206/2005**.

La quota di iscrizione include quanto specificato alla fine di questo Regolamento ed è sempre dovuta.

4. PAGAMENTI

All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% del prezzo del pacchetto turistico.

Il saldo dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della partenza. In caso di promozioni pubblicate sul catalogo e/o offerte speciali, per avere diritto alla riduzione sarà necessario effettuare il pagamento dell'acconto nei termini sopra indicati. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data di partenza, l'intero ammontare dovrà essere versato al momento dell'iscrizione.

Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alla data stabilita costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell'agenzia intermediaria e/o dell'organizzatore, la risoluzione di diritto.

5. PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:

- costi del trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportato nella Scheda Tecnica, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfettario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

6. RECESSO DEL CONSUMATORE

Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 in misura eccedente il 10%
- modifica significativa di altro elemento essenziale del contratto (per tale intendendosi qualunque variazione su elementi oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato) proposta dall'Organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza, e non espressamente accettata dal turista. Nei casi di cui a precedente comma, il turista ha alternativamente diritto:
 - ad usufruire di un altro pacchetto turistico fra quelli proposti dall'Organizzatore di importo equivalente o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di importo inferiore, con restituzione della differenza di prezzo;
 - alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta e materialmente incassata dall'Organizzatore. Tale restituzione sarà effettuata entro 7 giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.

Il turista dovrà dare comunicazione scritta della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di cui al 1° comma. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'Organizzatore si intende accettata.

Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori dei casi elencati ai precedenti commi del presente articolo, o nel caso previsto dall'**art. 4, comma 3**, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'**art. 4, comma 1** – la quota di iscrizione, l'eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, l'intero importo del biglietto aereo già emesso e la penale nella percentuale di seguito indicata, calcolata in base a quanti giorni prima dell'inizio del viaggio è avvenuto l'annullamento, che deve essere effettuato in forma scritta (nel calcolo dei giorni sono esclusi: il giorno del recesso, quello della partenza ed i giorni festivi riconosciuti):

sino a 30 giorni prima della partenza	30%
da 29 a 15 giorni prima della partenza	50%
da 14 a 9 giorni prima della partenza	75%
dopo tale termine	100%

Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potrà effettuare il viaggio per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di espatrio. L'organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di rimborsare eventuali somme recuperate relative a

servizi non usufruiti a seguito di rinunce.

Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

7. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Prima della partenza, l'organizzatore o l'intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.

Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquistare la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente Art. 6). Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente Art. 6), l'Organizzatore che annulla (**Art 33 lett e Cod. Consumo**) restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'Organizzatore, tramite l'agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente Art. 6, qualora fosse egli ad annullare.

8. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L'Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'Organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l'Organizzatore fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

9. MODIFICHE SU RICHIESTA DEL TURISTA

Il turista potrà modificare la propria prenotazione già confermata all'Organizzatore, purché la modifica richiesta sia fattibile ed il turista si accoli, oltre all'importo fisso di euro 50 a pratica, le spese che i fornitori di servizi dovessero addebitare all'Organizzatore.

10. SOSTITUZIONI

Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

- l'Organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
- non ostino alla sostituzione situazioni attinenti al trasporto, ai visti, al passaporto, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal turista rinunciatario (**ex art. 39 Cod. Tur.**);
- il soggetto subentrante rimborsi all'Organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente e il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo, nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.

In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L'Organizzatore non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall'Organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

11. OBBLIGHI DEI TURISTI

I turisti dovranno essere muniti di passaporto o di altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.

Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale – aggiornate alla data di stampa del catalogo – relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l'espatrio. **I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificare l'aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito: www.viaggiare Sicuri.it, ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06/491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all'intermediario o all'Organizzatore.**

I turisti dovranno informare l'intermediario e l'Organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.

Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti normative indicate al comma 3) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale consiglio.

I turisti inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei Paesi di destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'Organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'Organizzatore e/o l'intermediario dovessero subire a causa della loro inadempnza ai sopra indicati obblighi, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Il turista è tenuto a fornire all'Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Il turista comunicherà altresì per iscritto all'Organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione. Il turista è sempre tenuto ad informare l'intermediario e l'Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranza alimentare, disabilità) ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.

12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione degli alberghi è quella ufficiale dello stato di appartenenza e fornita dalle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. Quando questa non è disponibile, la classificazione è fatta secondo la nostra esperienza ed è fornita in catalogo, sul sito internet o in altra forma in modo tale da permettere una valutazione e una conseguente accettazione della stessa da parte del turista. In entrambi i casi può succedere che il criterio di valutazione sia difforme da quello medio applicato in Italia, pertanto la classificazione di alcuni alberghi potrà non corrispondere agli standard ufficiali italiani.

In alcuni casi si può verificare l'eventualità che gli hotel accettino e riconfermino un numero di prenotazioni maggiore rispetto a quello consentito dalla propria reale disponibilità (overbooking). La legislazione turistica vigente purtroppo non osteggia il verificarsi di tali evenienze, comunque non dipendenti dalla nostra volontà, prescrivendo che l'hotel in overbooking provveda a riproteggere i clienti presso una struttura di pari o superiore livello, ubicata (per quanto possibile) nella medesima zona. Sarà nostra cura controllare che l'alternativa abbia tutti i requisiti dovuti e, nel caso la comunicazione pervenga presso i nostri uffici in anticipo rispetto alla data di partenza, sarà nostra premura informare tempestivamente i clienti attraverso l'agenzia presso la quale hanno prenotato il viaggio. Il nostro personale di assistenza presente in loco accerterà che la soluzione proposta sia adeguata e potrà essere contattato per ogni eventualità.

13. REGIME DI RESPONSABILITÀ

L'Organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori di servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L'intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale dalle norme vigenti in materia.

14. LIMITI DEL RISARCIMENTO

I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.

15. OBBLIGO DI ASSISTENZA

L'Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizioni di legge o di contratto.

L'Organizzatore e l'intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (Art. 13 e 14), quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

16. RECLAMI E DENUNCE

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve – a pena di decadenza – essere contestata dal turista durante il viaggio mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.

In caso di mancata contestazione nei termini previsti dal comma precedente, il risarcimento sarà diminuito o escluso secondo la gravità della colpa del turista e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza – sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, all'organizzatore o all'intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.

17. ASSICURAZIONI CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'Organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.

18. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI

Ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 67 Cod. Tur. l'Organizzatore potrà proporre al turista – a catalogo, sul proprio sito o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. Nell'ipotesi in cui nelle Condizioni Speciali inserite in catalogo o nell'ulteriore documentazione contrattuale o in quella pubblicata sul sito internet dell'Organizzatore sia inserita una specifica clausola di mediazione e/o conciliazione delle controversie, ai sensi dell'art. 67 del Cod. Tur., si applicheranno, quanto alla mediazione, la normativa del D. Lvo. 4.03.2010 n. 28 e, quanto alla conciliazione, le regole definite dal Protocollo di Conciliazione volontaria o paritetica adottato dagli Organismi o dalle Commissioni di Conciliazione a cui farà riferimento la clausola inserita. La procedura di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

19. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.)

Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dal venditore o dall'organizzatore:

- rimborso del prezzo versato
 - rimpatrio nel caso di viaggi all'estero
- Il Fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extra comunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'Organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. L'organizzatore e l'intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. mediante il prelievo del 2% sul premio annuale delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'art. 50, 1 comma Cod. Tur. stipulate dall'organizzatore e dall'intermediario di viaggio.

ADDENDUM: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

a) DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: Art. 1, n.3 e n.6; Artt. da 17 a 23; Artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscano al contratto di organizzazione), nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.

b) CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 3 comma 1; art. 4 comma 3; art. 11; art. 16. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (Organizzatore, viaggio, ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del Contratto di Vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, ecc.).

Informativa Privacy

Art. 13 D.Ls 196/03 (Protezione dei dati personali) I dati personali che verranno eventualmente richiesti sono indispensabili al fine dell'adempimento del contratto e del conferimento dei servizi richiesti a Turbanitalia s.r.l. I dati personali forniti saranno trattati in forma anonima per eventuali elaborazioni statistiche. I dati personali, raccolti al momento della prenotazione tramite call center e/o agenzia viaggi, saranno trattati direttamente da Turbanitalia s.r.l. (in qualità di titolare del trattamento ai sensi di legge), e/o da società da essa controllate e/o ad essa collegate, tramite le persone incaricate ai sensi di legge, con l'ausilio di strumenti elettronici e/o manuali e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi nel pacchetto turistico e alle Autorità qualora imposto da specifiche normative. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art.7 D. Lgs. n. 196/03 contattando: Turbanitalia S.r.l., Viale Filippetti n.24, 20122 Milano – Telefono 02.58308791 - indirizzo mail: info@turbanitalia.it

DATE DI RIFERIMENTO E SCHEDA TECNICA

Validità del catalogo: dal 01 Aprile 2015 al 31 Ottobre 2015
Data di diffusione del catalogo: 12 Febbraio 2015
Listino prezzi valido sino al: 31 Ottobre 2015
Parità di cambio: 1 Euro = 1,15 USD
Organizzazione tecnica: TURBANITALIA Milano – Autorizzazione Regione Lombardia - Decreto N. 066106 del 16.10.95 139
Garanzia Assicurativa R.C.: Navale divisione di UGF Assicurazioni N. 4073157 - 4783161

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge n. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero”.